



COMUNE DI OSTANA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36

OGGETTO: Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, comma 612, Legge n. 190/2014).

L'anno Duemilasedici il giorno Ventitre del mese di Luglio, alle ore 16,10, nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, i Signori:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1) LOMBARDO Giacomo | Sindaco |
| 2) REINERI Aldo | Vice Sindaco/Assessore |
| 3) BERTORELLO Daniele Elvino | Assessore |

Risulta assente il Sig.: =====

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO, il Signor Giacomo LOMBARDO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;

Premesso che:

- il comma 611, dell'art. unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli Enti Locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle Società e delle partecipazioni, dirette e indirette;
- lo scopo del processo di razionalizzazione è di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato";
- il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "processo di razionalizzazione":
 - eliminazione delle Società/Partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - soppressione delle Società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
 - eliminazione delle Società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o Enti;
 - aggregazione di Società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenimento dei costi di funzionamento;

Considerato che:

- a norma del comma 612, dell'articolo unico, della Legge n. 190/2014, questo Comune ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle Società;
- il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione;
- il comma 612, dell'articolo unico, della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una "relazione" nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano;
- la relazione è proposta dal Sindaco;
- al pari del Piano 2015, anche la relazione sarà trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione;

Rilevato infine che la Giunta Comunale ha esaminato la Relazione, del Sindaco, conclusiva del processo di razionalizzazione delle Società partecipate, che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;

Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL) da parte del Responsabile del Servizio interessato;

Ad unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.



2. Di approvare e fare propria la Relazione, del Sindaco, conclusiva del processo di razionalizzazione delle Società partecipate, che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale.

3. Di trasmettere la relazione alla Corte dei Conti e di pubblicarla nella sezione Amministrazione trasparente.

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione favorevole ed unanime, palesemente espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ex art. 134 – comma 4°, del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FLESIA CAPORGNO Dott. Paolo)



IL SINDACO
(Giacomo LOMBARDO)




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO


Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'Albo Pretorio Web dell'Ente oggi 23.09.2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 08.10.2016 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco n. 2090/2016 trasmesso ai Consiglieri Capi Gruppo in conformità dell'art. 125, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

Ostana, li 23.09.2016



IL MESSO COMUNALE
(MAURINO Antonella)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 126, primo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, è divenuta esecutiva in data ¹⁹03 Ottobre 2016

Ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione;

Ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ostana, li 16 Novembre 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI OSTANA

Relazione conclusiva

del

**processo di razionalizzazione delle Società
partecipate 2015**

(articolo 1, commi 611 e seguenti, della Legge n. 190/2014)

1. Premessa

Il comma 611, dell'articolo unico, della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n.190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

A norma del comma 612, dell'articolo unico, della Legge n. 190/2014, questo Comune ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società.

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti in data 24.06.2015 (comunicazione Prot. n. 2119).

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs.vo n.33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l'accesso civico ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.

Il comma 612, dell'articolo unico, della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una "relazione" nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano.

La relazione è proposta e quindi, sottoscritta dal Sindaco.

Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs.vo n. 33/2013) e conseguentemente, è oggetto di accesso civico.

2. Relazione sulle partecipazioni societarie in attuazione al piano di razionalizzazione.

Si richiama preliminarmente il contenuto del piano di razionalizzazione, che era disaggregato per ciascuna Società partecipata, con indicazione dei relativi costi ovvero ricavi e delle criticità relative. Per maggiore chiarezza espositiva, per ogni partecipazione, si riassumono le evidenze che erano state rilevate e i conseguenti esiti.

1. A.C.D.A. S.p.A.

Trattasi del gestore del servizio idrico integrato, limitato all'uso potabile ed igienico dell'acqua, con esclusione degli altri usi e destinazioni.

La società non costituisce un costo per il Comune, bensì un introito.

Si tratta di Società a partecipazione interamente pubblica il cui socio di maggioranza è il Comune di Cuneo.

Il Comune di Ostana partecipa al capitale per una percentuale pari allo 0,02%.

Con deliberazione n. 37, in data 26.11.2006, il Consiglio Comunale di Ostana, a seguito della conferenza tenutasi il 07.08.2006 in seno all'Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese, ha proposto di affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato all'ACDA S.p.A., con sede legale in Cuneo, optando per la gestione di tale servizio attraverso la partecipazione ad una società a totale capitale pubblico, già esistente. Di conseguenza, l'A.ATO/4 Cuneese ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato all'ACDA S.p.A. (gestore raggruppato all'interno della Co.Ge.S.I. Scrl, ovvero il Consorzio Gestori Servizi Idrici Scrl) a far data dall'01.01.2007.

Nel piano si è indicata l'intenzione dell'amministrazione del Comune di Ostana di mantenere la proprietà delle quote possedute nella Società ACDA S.p.A. in quanto il servizio erogato dall'ACDA S.p.A. è di interesse generale nonché obbligatorio, risultando un servizio necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Alla luce dell'attuale contesto normativo ed amministrativo inerente la gestione del Servizio Idrico Integrato, la collaborazione con la Società ACDA S.p.A. assume i caratteri della necessità in quanto il Comune, pur avendo avuto in passato la possibilità di gestire in economia il servizio, in quanto comune con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti secondo quanto previsto dall'abrogato art. 148, comma 5, del D.Lgs.vo n. 152/06, aveva optato, per il tramite dell'A.ATO/4 Cuneese, per l'affidamento ad un gestore in house.

In conclusione sono effettive: la coerenza della partecipazione detenuta; l'indispensabilità della partecipazione; l'economicità della partecipazione; la reale utilità; la non sovrapposibilità con l'attività di altri soggetti.

IL SINDACO
(Giacomo LOMBARDO)

